

**CONTRATTO PER LA "FORNITURA DI UN SISTEMA OPTOMECCANICO PER IL
TELESCOPIO CASSINI (OSSERVATORIO DI LOIANO), DENOMINATO TANDEM
(TELESCOPE ARRAY E NABLING DEBRIS MONITORING).**

Numero Gara Simog:8609275-CIG:9281288925

CUP: C75F20000260006

TRA

INAF – OSSERVATORIO di ASTROFISICA e SCIENZA dello SPAZIO di Bologna, Cod. Fisc. 97220210583 – Part. Iva 06895721006, in avanti denominato INAF, rappresentata dal dott. Andrea COMASTRI, nato a Bologna il 2 agosto 1962, c.f. C.F. CMSNDR62M02A944K in qualità di Direttore dell'“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”, domiciliato per la funzione nella sede dell'INAF-OAS, via Piero Gobetti, 93/3 – 40129 Bologna – ITALY
DA UNA PARTE

E

La ditta A.D.S. International s.r.l. con sede legale in via Pio Galli sindacalista 3 – 23841 Annone di Brianza (LC) Codice Fiscale 12279020155 Partita I.V.A. 12279020155 nella persona del suo legale rappresentante Daniele Gallieni, codice fiscale [REDACTED]
DALL'ALTRA PARTE

PREMESSO CHE

- a seguito della procedura aperta avviata, ai sensi degli artt. 35 e 60 D.lgs. n. 50 del 2016, con Determinazione del Direttore di INAF Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna n. 135 del 13/09/2021, pubblicata in gazzetta ufficiale del 20/09/2021, V Serie Speciale anno 162°-n.109, successivamente dichiarata deserta con Determinazione del Direttore dell'INAF-OAS di Bologna del 21/12/2021 n. 213, codesta amministrazione ha provveduto ad avviare una consultazione degli Operatori Economici ai sensi dell'art. 63, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- In considerazione dei risultati dell'indagine preliminare sopra citata, il RUP Alberto BUZZONI ha proposto l'affidamento dell'appalto in oggetto all'Operatore Economico A.D.S. International s.r.l. come sopra identificato;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 (Definizione dei contraenti)

Nel contesto del presente contratto, l'INAF è indicato con la parola “Ente”, mentre il contraente A.D.S. International s.r.l., è indicato con la parola “Impresa”, entrambi come sopra rappresentati.

ARTICOLO 2 (Norme regolatrici)

La prestazione contrattuale, come descritta al successivo articolo 3, dovrà essere svolta con l'osservanza delle norme, patti, oneri e condizioni previsti dal presente contratto, dal Decreto Legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207, dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal Codice Civile, dal vigente Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'Ente, di quanto dichiarato e proposto in sede di gara, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni del punteggio dell'Offerta tecnica da parte dell'apposita Commissione, dal Capitolato Tecnico, e dalle rimanenti norme di legge in materia di appalti pubblici, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati.

ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)

L'Impresa con il presente atto si impegna a svolgere le attività di descritte nel "**Capitolato tecnico**", che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, sotto l'osservanza delle disposizioni impartite dal RUP/DEC e di quanto dichiarato e proposto in sede di offerta.

ARTICOLO 4 (Esecuzione)

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere prestate secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Il Kick-Off, come inizio delle attività, dovrà essere effettuato entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente contratto.

In ragione della specificità delle prestazioni oggetto del presente contratto, eventuali rimodulazioni degli eventi definiti nel Capitolato tecnico, dettate da esigenze di progetto, potranno essere concordate con l'impresa aggiudicataria, attraverso comunicazione scritta.

ARTICOLO 5 (Controllo delle attività svolte)

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (art. 102 del D.Lgs. 50/2016) secondo lo schema illustrato nel Capitolato tecnico.

A termine del lavoro, INAF procederà a verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.

In caso di verifica positiva attraverso comunicazione scritta verrà inviata autorizzazione ad emettere fattura per l'ammontare stabilito da parte del RUP.

Nell'ipotesi che il collaudo sia negativo l'INAF si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, restando fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 6 (Responsabile della esecuzione del contratto)

L'Ente individua, ai sensi dell'articolo 31 del decreto Legislativo 18 aprile 2016 quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del presente contratto il Dott. Alberto Buzzoni, coadiuvato dal Dott. Antonio Semola per le attività giuridico-amministrative; L'Impresa, invece, individua quale referente del servizio il Dott. Daniele Gallieni quale rappresentante legale della impresa,

ARTICOLO 7 (Corrispettivo e Modalità di pagamento)

1. L'Impresa dovrà provvedere, a proprie spese, agli oneri ed agli obblighi tutti imposti dal presente contratto, ritenendosi ogni corrispettivo dovutole ricompreso in quello contrattuale.

2. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà corrisposto a seguito di ciascun evento definito nel Disciplinare di gara, come da Tabella ivi riportata.

Saranno previste tranche di pagamento come segue:

Evento chiave	Tempistiche	Percentuale di pagamento sull'importo offerto
approvazione del progetto.	entro quindici giorni su autorizzazione del RUP	40%
collaudo funzionale in sede (Factory Acceptance Test).	al termine del collaudo su autorizzazione del RUP	20%
verifica della corretta esecuzione a seguito del collaudo in sito da parte del RUP.	a saldo dopo la consegna e il collaudo. Su autorizzazione del RUP	40%

3. Eventuali rimodulazioni potranno essere concordate tra le parti per le esigenze del progetto.

4. Qualora si rilevasse, in merito alle attività svolte dall'Impresa, il raggiungimento di un risultato anche solo parzialmente negativo, l'Ente si riserverà il diritto di trattenere parte del corrispettivo dovutole, in proporzione alle prestazioni non effettuate o comunque ritenute non conformi a quanto previsto, per qualità e quantità. L'Ente procederà ad informare per iscritto l'Impresa, qualora dovessero ricorrere le circostanze su riportate.

5. L'Impresa, infine, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i

6. L'importo per il servizio oggetto del presente contratto, come descritto al precedente articolo 3, rimane stabilito nella misura di **€ 270.000,00 (duecentosettantamila,00)** oltre IVA di legge (se dovuta).

7. I pagamenti saranno effettuati a seguito di ricevimento di **Fattura elettronica**. Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con esigibilità dell'IVA in regime di slip payment. - Codice Univoco Ufficio: MWFVN2 - Sede INAF-OAS, Via P. Gobetti 93/3, Bologna. - Oggetto del contratto: "Fornitura di un sistema optomeccanico per il telescopio Cassini (Osservatorio di Loiano), denominato TANDEM (Telescope Array eNabling DEbris Monitoring). "Lotto 1: Fornitura dello strumento TANDEM per il telescopio Cassini - CIG - CUP C75F20000260006."

8. Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla presenza di un DURC regolare ed in corso di validità e secondo i disposti legislativi in materia di pagamenti effettuati da

pubbliche amministrazioni e secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".
Visto il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico dell'Ente di cui al D.Lgs. 231/2002. Nelle fatture dovrà essere riportato il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Unico Progetto) relativo alla procedura negoziata.

ARTICOLO 8 (Deposito cauzionale)

1. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ha provveduto a costituire in favore dell'Ente una cauzione definitiva a garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, sotto forma di polizza fidejussoria. L'efficacia della garanzia avrà decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, e cesserà di avere effetto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. a seguito di emissione di Minuta successivamente alla Riunione finale controfirmata da entrambe le parti.

ARTICOLO 9 (Penalità)

1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali è prevista una penalità pari allo 1% dell'importo per ogni giorno di ritardata consegna, a partire dal primo giorno successivo a quello che verrà concordato per la esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino ad un massimo del 10% dell'importo totale, fatto salvo i ritardi impreveduti per cause di forza maggiore così come previsto dalla normativa vigente. La fissazione delle penali non preclude la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiungesse l'importo della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 10 (Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Impresa, inoltre, si obbliga a rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera ed in particolare per quanto riguarda l'assunzione dei reduci, invalidi di guerra e categorie similari.
2. L'Impresa, infine, si obbliga: a) a rispettare tutte le norme vigenti in materia di disciplina del lavoro e ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori; b) alla scrupolosa osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie ed altro); c) al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti a carico del datore di lavoro a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 11 (Subappalto e cessione del contratto)

L'Appaltatrice eseguirà in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto.
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice, indicando le parti dell'offerta che l'Appaltatrice intende subappaltare a terzi, nei limiti dell'importo complessivo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019 e successivamente modificato dall’articolo 49 del D.l n. 77 del 2021 .

Si ricorda che l’istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante e verrà autorizzato esclusivamente quando il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12 (Cessione dell’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Impresa)

1. L’Impresa contraente, prima di cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare specie giuridica, dovrà darne comunicazione, almeno 30 (trenta) giorni prima, all’Ente che si riserva la facoltà di proseguire il rapporto con il soggetto subentrante.

2. Il mancato preavviso fa sorgere nell’Ente il diritto di recedere dal contratto.

ARTICOLO 13 (Recesso e risoluzione del contratto)

1. L’Ente, pur se l’Impresa ha dato inizio all’esecuzione della prestazione contrattuale, può recedere dal contratto:

Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni richiamate all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà inoltre risolto qualora nei confronti dell’appaltatore:

a) in qualunque momento, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute; b) per motivo di pubblico interesse; c) per ritardata comunicazione della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica; d) in caso di fallimento della contraente; e) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa.

2. L’Ente può dichiarare risolto il contratto di diritto, ex articolo 1456 del Codice Civile ed affidare lo svolgimento della prestazione contrattuale ad altra ditta in danno di quella contraente, qualora:

a) si addivenga ad un affidamento in subappalto;
b) le prestazioni formanti oggetto del presente contratto, non siano svolte nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3;
c) il ritardo nell’esecuzione della prestazione si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto concordato tra le parti;
d) vi sia inadempimento contrattuale;
e) venga riscontrata frode nell’esecuzione del contratto;
f) vi sia inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
g) vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal vigente Codice di comportamento dell’INAF.

3. L’Ente può recedere dal contratto in osservanza Art. 88 4-ter di cui al D. Lgs. 159/2011: “La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione subcontratto".

4. L'Ente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui sopra, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), senza necessità di messa in mora e di intervento giudiziale, e ferme restando, comunque, le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità di sorta in capo all'Impresa.

5. All'Impresa inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

ARTICOLO 14 (Domicilio delle parti)

1. Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l'Impresa, come sopra rappresentata, elegge domicilio fiscale in Sede legale: via Pio Galli sindacalista 3 – 23841 Annone di Brianza (LC).

ARTICOLO 15 (Riservatezza e segreti d'ufficio)

1. Tutti i dati personali, come previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e i dati e le informazioni di carattere scientifico, tecnico, amministrativo, di cui l'Impresa venga in possesso o di cui comunque venga a conoscenza nello svolgimento della prestazione, devono essere considerati strettamente riservati; la stessa, pertanto, si impegna a custodire con cura tali dati e a non divulgarli a terzi, se non con l'autorizzazione dell'Ente.

2. L'Impresa autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali in esecuzione del presente contratto e degli obblighi di legge conseguenti

ARTICOLO 16 (Foro competente)

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, le parti riconoscono la competenza del Foro di Bologna, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

ARTICOLO 17 (Spese contrattuali)

L'imposta di bollo per il contratto e gli allegati che scontano la suddetta imposta all'origine in misura pari a **16 euro per ogni 4 facciate** scritte e comunque, ogni 100 righe, del contratto e dei documenti allegati necessari per un **totale di 7 pagine per il presente documento e 22 pagine per il capitolato tecnico** per un importo pari a euro **128,00 (centoventotto,00)** sarà assolta in anticipazione da parte della Stazione appaltante in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37422.

L'impresa si impegna a rimborsare alla Stazione Appaltante le somme relative all'imposta di bollo attraverso una delle seguenti modalità:

- attraverso la propria autorizzazione per l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, comunicando alla Stazione appaltante i dati relativi all'autorizzazione;
- anticipazione da parte della Stazione appaltante in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37422. In questo caso il rimborso della somma anticipata sarà trattenuto dall'importo totale della fattura.

- Negli altri modi previsti dalla legge trasmettendo alla Stazione Appaltante i relativi documenti a comprova dell'avvenuto versamento

L'impresa si impegna a comunicare la scelta relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Data _____,

Luogo _____

Per l'I.N.A.F-OAS
Il Direttore Andrea Comastri

Per A.D.S. International s.r.l.
Daniele Gallieni
Legale rappresentante